

## CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

### Ricorso al Pretore contro l'ordinanza del Sindaco

Il nostro collaboratore *Avv. Lorenzo Curradi, membro del Consiglio Nazionale della Federcampeggio, ha proposto ricorso al Pretore di Grosseto contro l'ordinanza del Sindaco del Comune di Castiglione della Pescaia del 14.8.1990 con la quale si ingiungeva una sanzione amministrativa per violazione dell'ordinanza in quanto due autocaravanisti usavano il proprio veicolo «in assetto di campeggio». Pubblichiamo la motivazione del ricorso dove i lettori potranno trovare anche spunti originali di difesa.*

Il fatto di cui si discute è una delle ultime manifestazioni della guerra che da qualche anno alcuni comuni (per fortuna in numero sempre minore) hanno intrapreso nei confronti dei cosiddetti «camperisti», cioè degli utenti di quel mezzo che ai sensi dell'art. 2 della L. 10.02.1982 n. 38, viene definito come «un veicolo avente una speciale carrozzeria e attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di un massimo di sette persone compreso il conducente».

Abbiamo parlato di guerra, ma più correttamente sarebbe opportuno parlare di persecuzione, perché tali Comuni, con protervia ed impegno meritevoli di miglior causa hanno, con tutti i mezzi a loro disposizione, instaurato una vera e propria caccia alle streghe, definendo gli utenti delle autocaravan come inquinatori, ora come individui pericolosi per l'ordine pubblico, ora come nomadi, insomma come persone poco raccomandabili, novelli appestati, da allontanare subito dal proprio territorio comunale.

Per attuare questa persecuzione tali comuni hanno emesso ordinanze fondate sulla circostanza che mediante l'uso delle autocaravan si attuerebbe una forma di campeggio e che, quindi, attuando tale forma di attività ricreativa al di fuori della aree appositamente attrezzate, avrebbero problemi di igiene, di parcheggio, di parcheggio, di parcheggio.

In realtà la molestia questa poiché dotate di serie di servizi e di acque reflue, non hanno necessitate ad alcun impianto, hanno un ingombro pari a quello di un'automobile, e comunque toccare ad un'autocarro autocaravan non creano, non necessitano di che fisso, occupano lo spazio di un'automobile e la libertà di circolazione e la sola limitazione dei problemi ingombro che, in alcuni casi, impediscono la loro circolazione solo in alcune zone ben determinate del territorio comunale.

Queste caratteristiche intrinseche dell'autocarro autocaravan sono state, dal Circolo Nazionale del 28.3.85), applicative della legge che ha inteso evitare qualsiasi limitazione nei confronti delle autocaravan rispetto agli altri autoveicoli, ma che ogni limitazione alla circolazione, che non sia imposta dalla normativa diversa da quella emanata dal Codice della Strada.

Ciò nonostante tutti i comuni che non instaurano questa crociata contro i «camperisti» non hanno capito, e gli altri, non hanno voluto capire, la differenza che esiste fra la sosta ed il campeggio ed hanno insistito nel loro comportamento di netta chiusura a tale forma di turismo.

La sosta ed il campeggio sono, infatti, concetti essenzialmente diversi fra loro.

L'azione del campeggiare consiste nell'utilizzare mezzi idonei al ricovero temporaneo di persone e cose, quale punto di riferimento per lo svolgimento di consuetudini, di necessità di vita, attraverso l'installazione fissa sul terreno con picchetti, piedini di stazionamento di veicoli che comporti, ancorché senza ancoraggio al suolo, occupazione ed utilizzazione di spazio esterno dei veicoli stessi mediante attrezzature, mobili, tavoli, sedie, parasole, tendalini, scallini, stendipanni, contenitori e simili.

La sosta, invece, è tutt'altra cosa; essa è l'utilizzo di un mezzo secondo le caratteristiche per le quali esso è omologato, senza coinvolgimento, per tali attività, del terreno circostante, fatta eccezione, per la presenza del veicolo su di un terreno ove è consentita la sosta anche agli altri autoveicoli.

Tale coinvolgimento, invece, vi è nell'attività del campeggiatore che, come sopra detto, necessita di strutture al di fuori del mezzo usato e essenziali per l'uso di esso; tale attività, quindi, non è normale rispetto all'ambiente circostante poiché ne comporta una chiara alterazione. Diverso è il caso della sosta ove, rispetto all'ambiente, l'unica situazione evidenziabile è la presenza di un autoveicolo come ve ne sono tanti altri.

Il contrasto con le norme regolatorie stradali, neppure essere effettuata fra i mezzi di un camper non si attiene in campeggio attività di vita che non di esso non scon-

te tale sconfinamento è solo quando ventuti quegli atti di orie che abbiamo avere l'attività normale dell'autocarro la fattispecie deve ritenersi poiché esplicita quale l'autocarro è, pertanto logico-

ulla diversità state recepiti Comuni scimminare hanno, infatti offrendo tutti i pun-

unali hanno il peggior risultato ordinavano il apposito atto l'in-

zioni ordi mo e il

Il Comune di Castiglione della Pescaia, invece, ha scelto da anni di far parte del gruppo degli oltranzisti oppositori del turismo tramite le autocaravan, preferendo altro tipo di turismo che, purtroppo, ha inciso irrimediabilmente sulla bellezza del territorio, fra i più pregiati non solo della Toscana, ma di tutta l'Italia (le lottizzazioni edilizie rimangono e deturpano, le autocaravan arrivano e ripartono).

In questa ottica si inquadra l'ordinanza 167/86 in conformità delle quali è stata emessa l'ordinanza-ingiuntiva che col presente atto si impugna.

Tale ordinanza ha speso in pieno l'equazione sosta-campeggio, ritenendo evidentemente che la semplice sosta dell'autocarro autocaravan senza coinvolgimento del terreno circostante integri gli estremi del campeggio.

Tale ordinanza è, quindi, illegittima sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere; la legge 38/82 e la circolare applicativa definiscono l'autocarro autocaravan quale autoveicolo senza operare alcuna discriminazione per l'uso per il quale essa è stata omologata; pertanto, non è consentito vietare la sosta alle autocaravan e non anche alle autovetture che possono avere, secondo l'art. 26 c.d.s., anche un massimo di nove posti e quindi a veicoli di grosse dimensioni, in tal modo si attiva una disparità di trattamento per gli utenti della strada non consentita perché in contrasto con la finalità degli artt. 3-4 del T.U. 15.6.1959 n. 393 i quali affermano che i divieti e le limitazioni di carattere temporaneo o permanenti devono essere stabilite in relazione alle esigenze della circolazione e alle caratteristiche strutturali delle strade e non, quindi, ad altri elementi diversi.

Vietare il campeggio al di fuori delle aree attrezzate per tale scopo senza operare la distinzione fra campeggio e sosta equivale a limitare la sosta degli autoveicoli, denominati autocaravan, in virtù degli elementi di ingombro che solo, alla luce della normativa vigente, possono imporre limitazioni rispetto agli altri veicoli, alla circolazione ed alla sosta.

L'illegittimità della sopranominata ordinanza è, poi, individuabile anche sotto un punto di vista formale. L'art. 3 del D.P.R. 393/1959 afferma che le ordinanze limitative della sosta o della circolazione, devono essere rese note al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.

Orbene nell'area dove l'opponente aveva parcheggiato, e neppure lungo la strada che egli ha percorso per arrivarvi, non era apposto alcun cartello che indicasse divieto di sosta o di campeggio per le autocaravan; quindi, l'opponente non è stato messo in condizioni di sapere se il proprio comportamento era in contrasto o provvedimento dell'Autorità Comunale, il che contesta con la normativa sopra ricordata.

L'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Castiglione della Pescaia n. 167/86, comporta, automaticamente, l'illegittimità dell'ordinanza, ingiuntiva che col presente atto viene opposta.

sempre necessario il contatto telefonico o, meglio, via telefax sempre allo 055/490184.

5) Qualora si tratti di procedura civile la scelta è dettata da tre fattori: ECONOMICO, di OPPORTUNITÀ, di PRINCIPIO:

a) **economico.**

Se si considerano le perdite di tempo, le telefonate, le raccomandate, ecc., è meglio pagare e poi scrivere una lettera di protesta al sindaco ed agli organi di informazione;

b) **di opportunità.**

Se la cifra è alta e se nella zona non sono state emesse sentenze sfavorevoli può essere conveniente inviare un primo ricorso e confidare nella archiviazione. Nel caso di mancata archiviazione giunge il decreto ingiuntivo e la cifra sarà aumentata in una certa misura. In questo caso sarà da valutare se pagare o presentare ricorso al Pretore;

c) **di principio.**

Si inizia subito con il ricorso e, se arriva il decreto ingiuntivo, si ricorre davanti al Pretore.

6) Il primo ricorso, grazie al Coordinamento Camperisti, non prevede alcuna spesa da parte del camperista (salvo i francobolli per la raccomandata che dovrà inviare al sindaco) mentre per il ricorso al Pretore al contravvenzionato graverà la spesa del legale del luogo (salvo che il Coordinamento Camperisti non decida di intervenire per la parcella del legale in tutto od in parte; la decisione è dettata dalla situazione finanziaria del momento e dall'interesse comune che potrebbe avere il ricorso in una determinata località). Ad oggi i legali che sono intervenuti, grazie all'interessamento del Coordinamento Camperisti ed ai legali associati, hanno dato le loro prestazioni professionali a titolo gratuito (solo il rimborso di bolli, iscrizioni, ecc.) o a titolo di rimborso simbolico (1/5 delle tariffe).

7) COSA PUÒ SUCCEDERE A CHI RICORRE:

a) **il Pretore condanna il Sindaco** ma compensa le spese legali fra le parti.

Vittoria di principio e beffa economica in quanto, mentre il camperista paga in proprio le spese legali, il sindaco le fa

**CAMPEGGIO italiano**

mensile di turismo sport e tempo libero  
N. 286 - Anno XXXIV  
novembre/dicembre 1990 - n. 11-12

Direttore Responsabile  
**Lamberto Ariani**  
Direzione, Redazione,  
Amministrazione:  
50041 Calenzano (FI)  
Telefono (055) 88.23.91  
Telex 570397 Itcamp  
Fax 055/8825918  
P. Iva 00409460482

Proprietà: Federazione Italiana  
del Campeggio e del Caravaning  
Federacampeggio (ente morale  
nazionale) - 50041 Calenzano (FI)  
© 1990 Printed in Italy

Editoriale Federacampeggio  
Riconosciuto a carattere culturale  
Socio: USTI - Unione Stampa  
Turistica Italiana e USPI -  
Unione Stampa Periodica Italiana

Abbonamento  
L. 15.000 L. 20.000 estero

Registrazione Tribunale di Firenze  
n. 1136 del 13.12.1956  
n. 01684 Registro Nazionale della  
Stampa

Pubblicità  
presso la Redazione  
Stampa:  
Nuova Cesat Coop a r.l.  
Via B. Buozzi 21/23 50145 Firenze  
Tel. 055/300150-300178  
Fotocomposizione:  
Righe e Punti s.r.l.  
Tel. 055/300180

SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE  
GRUPPO III MENSILE - PUBBLICITÀ 70%

Gli articoli firmati rispecchiano  
l'opinione dei rispettivi autori.  
Articoli e lettere troppo lunghi  
verranno ridotti oppure sintetizzati.

Chiuso il 10.11.1990  
Finito di stampare il 19.11.1990  
Spedito il 20.11.1990